

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3196**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**di concerto col Ministro per i rapporti con il Parlamento**

(GIOVANARDI)

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2004**

---

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004,  
n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti  
da disposizioni legislative

---

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	10
Allegato .....	»	11
Disegno di legge .....	»	38
Decreto-legge .....	»	39

ONOREVOLI SENATORI. -

Art. 1. - La disposizione è volta a prorogare di un ulteriore anno, ovvero dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005, gli interventi a suo tempo previsti dal decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, finalizzati a fronteggiare la ben nota carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, attraverso la riammissione in servizio di pensionati, l'utilizzo di contratti a tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso le aziende sanitarie, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Le suddette misure indubbiamente hanno consentito nell'arco di tempo considerato di poter fare fronte alle reali esigenze; tuttavia, non hanno permesso di poter superare una situazione che, allo stato, si può ancora definire di emergenza, se si tiene conto delle ultime stime connesse al fabbisogno del personale in questione, che ammonta a circa 20.000 unità, in particolare nelle regioni settentrionali, per la concomitanza di vari fattori, strutturali ed organizzativi.

Da ciò, quindi, scaturisce la necessità di poter ancora usufruire di tali disposizioni per un altro anno, rappresentando, peraltro, che dalla proroga di cui trattasi non derivano ulteriori oneri di spesa, sia perché gli interventi vengono attivati, previa autorizzazione della regione, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, sulla base della programmazione triennale, sia perché in armonia con le disposizioni previste in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Infine, le aziende sanitarie in tale modo eviterebbero il verificarsi di oneri riflessi connessi alle assunzioni di nuovi dipendenti.

Art. 2. - La disposizione è volta a prorogare di un anno la data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di servizio civile.

La recente sentenza della Corte costituzionale, che ha espressamente stabilito il riparto di competenze tra i diversi livelli di governo nel settore del servizio civile volontario, rende necessari tempi più congrui, tali da permettere agli uffici centrali e alle strutture regionali di organizzarsi in modo da fornire efficaci risposte agli operatori del settore.

Art. 3. - Il differimento al 31 dicembre 2005 del termine stabilito dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è finalizzato a consentire l'adozione delle direttive di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che prevedono il superamento del regime del nulla osta provvisorio per tutte le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi non ancora disciplinate da una specifica regola tecnica.

Tali direttive sono tuttora in fase di elaborazione e richiedono ulteriori approfondimenti di carattere tecnico, in considerazione della portata e della complessità delle stesse.

Art. 4. - La norma dispone la proroga di un ulteriore anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, istituito dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, per la durata di trenta anni (termine già prorogato di dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, di un anno dall'arti-

colo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, da ultimo, di un ulteriore anno dall'articolo 52-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), che cesserebbe la propria attività dal 7 novembre 2004 qualora non si intervenisse con un nuovo provvedimento di proroga.

Tale proroga si rende necessaria anche in vista dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che il Governo dovrà adottare per l'emanazione del regolamento di individuazione degli enti pubblici considerati indispensabili.

Art. 5. - La disposizione prevede la concessione di un credito d'imposta quinquennale, dal 2004 al 2008, ai giovani imprenditori agricoli che si insediano ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

La norma è stata notificata alla Commissione europea, la quale però non ha ancora formalizzato il proprio assenso. Inoltre lo schema di decreto attuativo è all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e solamente nel corrente mese potrà essere discusso. Pertanto, in sede tecnica le regioni hanno già chiesto di poter attivare la norma a decorrere dal 2005.

Non vi sono problemi di copertura finanziaria in quanto quella recata dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le attività che si intendono prorogare, è a carattere continuativo.

Art. 6. - I termini in questione sono riferiti all'adeguamento dei sistemi di trattamento dei dati personali alle misure minime di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), agli articoli da 33 a 35. Si tratta di adempimenti complessi, specie per quanto riguarda l'adeguamento degli strumenti elettronici, che richiedono la

predisposizione di un sistema di protezioni e chiavi d'accesso ancora in fase di realizzazione.

Art. 7. - L'articolo 72 del codice della strada prevede, al comma 2-*bis*, che determinate categorie di veicoli adibiti al trasporto di cose o per uso speciale o per trasporto specifico devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. L'applicazione delle predette prescrizioni decorre dal 1° gennaio 2005, come disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Il medesimo articolo 72 prevede, al comma 2-*ter*, che a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni (dispositivi antispruzzi).

Le prescrizioni tecniche e le date di applicazione, riguardanti i dispositivi previsti nel citato comma 2-*bis*, sono oggetto di discussione in ambito internazionale e comunitario; a tutt'oggi, peraltro, nelle sedi *Economic Commission for Europe (ECE)/Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)* e della *Comunità europea (CE)* le proposte relative a tali materie non risultano ancora definite.

Tuttavia, ritenuto che l'adozione anticipata a livello nazionale dei dispositivi in questione sui veicoli interessati dal comma 2-*bis*, comporterebbe notevoli benefici di sicurezza nella circolazione stradale, si è resa necessaria la proroga dei termini di applicazione, nonché una differente previsione fra i veicoli di nuova immatricolazione (a decorrere dal 1° aprile 2005) e quelli in circolazione (entro il 31 dicembre 2005, data ultima

entro la quale tutti i veicoli in circolazione debbono essere adeguati).

Si sottolinea, inoltre, che ai fini della semplificazione e della chiarezza delle norme, si è provveduto a proporre l'abrogazione del comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (comma 1) e ad indicare «la data di applicazione» (concernente l'obbligo per le strisce retroriflettenti) direttamente nel comma 2-bis dell'articolo 72 del codice della strada (comma 2, lettera a)).

In riferimento al comma 2, lettera b), si osserva che la materia, già regolamentata a livello comunitario dalla direttiva 91/226/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi, è stata recepita in Italia con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1994.

La citata norma comunitaria, che riguarda unicamente i veicoli per il trasporto delle merci di categoria internazionale N2, di massa superiore alle 7.5 tonnellate N3 ed i rimorchi di categoria internazionale O3 ed O4, è di carattere facoltativo. In sostanza, in sede di omologazione del veicolo, il costruttore decide se installare o meno un dispositivo antispruzzi in funzione delle caratteristiche costruttive del veicolo.

Infatti, le prescrizioni costruttive di un dispositivo antispruzzi possono risultare incompatibili con certe tipologie di veicolo ed in particolare con quelle già circolanti che non sono predisposte sin dall'origine all'installazione successiva del dispositivo.

Per tale ragione in quasi tutti gli Stati membri della Unione europea la norma è stata adottata in via opzionale, ad eccezione della Francia e del Belgio, ove ai fini dell'immatricolazione sul territorio nazionale l'installazione di dispositivi antispruzzi rispondenti alla direttiva sopra richiamata è

stata resa obbligatoria dal 1° ottobre 1993, per i veicoli nuovi, adibiti al trasporto di cose di massa superiore alle 7.5 tonnellate.

Ciò premesso, si ritiene che anche in Italia l'introduzione dell'obbligo di montaggio dei dispositivi in argomento debba:

applicarsi ai veicoli di nuova immatricolazione e non a quelli in circolazione; si tratta di una norma costruttiva la cui applicazione è rivolta al costruttore del veicolo piuttosto che all'utente;

essere limitata ai veicoli per il trasporto di cose (escludendo quindi gli autobus) di massa superiore alle 7.5 tonnellate anziché 7 tonnellate, in armonia con quanto prescritto dalla direttiva 91/226/CEE;

prevedere un adeguato periodo di tempo per i costruttori che dovranno adeguare il prodotto per il mercato italiano;

rimandare ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare alla Commissione europea in ottemperanza alla procedura di informazione prevista dalle direttive comunitarie 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996 e 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, la definizione delle caratteristiche tecniche di tali dispositivi.

Infine, si rappresenta che la disposizione del comma 2-ter dell'articolo 72, per la parte riguardante «le sanzioni», è stata eliminata in quanto il comma 13 dell'articolo 72 medesimo dispone in materia di sanzioni per tutto l'articolo (e quindi anche per il comma 2-ter).

Art. 8. - Ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, entro il 31 dicembre 2004, il Governo, con regolamenti emanati su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, deve individuare gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili, disponendone, se necessario, la trasfor-

mazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari.

La stessa norma dispone altresì che gli enti per i quali non si sia provveduto, nei predetti termini ed entro la stessa data del 31 dicembre 2004, siano soppressi e conseguentemente posti in liquidazione.

Poiché lo schema di regolamento in questione, come disposto dal Consiglio dei Ministri del 24 settembre u.s., necessita di una ulteriore fase istruttoria da parte di tutte le amministrazioni interessate, appare difficile il rispetto del termine del 31 dicembre 2004 per l'emanazione del provvedimento, tenuto conto che lo stesso deve essere anche inviato preliminarmente al Parlamento per l'espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, è stata disposta la proroga al 30 giugno 2005.

Art. 9. - La disposizione introdotta dall'articolo in questione intende farsi carico di un'esigenza avvertita dagli enti locali, cui incombe l'obbligo della fornitura e della manutenzione dei locali scolastici e, conseguentemente, di provvedere agli interventi necessari per l'adeguamento a norma dei locali stessi. In proposito si deve far presente che la legge 3 agosto 1999, n. 265, stabilisce, all'articolo 15, comma 1, che «gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti».

Moltissimi enti locali obbligati hanno rappresentato di non essere in grado di rispettare la predetta scadenza. Ciò potrebbe comportare il rischio di chiusura delle scuole coinvolte ed i conseguenti prevedibili disagi per

la popolazione scolastica, anche per il probabile incremento dei doppi turni.

La norma proposta prevede pertanto che le regioni, a fronte di comprovate necessità sussistenti nelle rispettive realtà socio-territoriali, possono stabilire una nuova scadenza del termine per il completamento delle opere di messa a norma, che non sia comunque successiva al 31 dicembre 2005. Al fine tuttavia di non consentire una proroga indiscriminata, non opportuna sia per la delicatezza della tematica di riferimento, afferente alla sicurezza dell'utenza scolastica, che per le correlate implicazioni anche di carattere politico, tale possibilità verrebbe riconosciuta solo per quelle opere già inserite nei programmi d'intervento predisposti al riguardo dalle singole Amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 10. - La disposizione intende prorogare all'anno 2005 gli effetti, relativi all'anno 2004, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. Come già specificato in occasione dell'*iter* legislativo dei citati provvedimenti, la disposizione di cui trattasi si propone di escludere dal limite del 90 per cento previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonché a ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, sempre ai fini della suddetta esclusione.

Art. 11. - L'Unione europea ha varato un programma pluriennale 2000-2006 rivolto alla Università (Erasmus) e alla scuola (Comenius) che vede ogni anno la partecipazione di migliaia di studenti universitari (14.000 circa in mobilità Erasmus) e di scuole (oltre 10.000 insegnanti, 1.500 scuole, e via dicendo). Per la gestione del programma, che è totalmente finanziato dall'Unione europea, in ogni Paese è prevista una Agenzia

nazionale che stipula i contratti con l'Unione europea, finanzia e gestisce le attività, tiene i rapporti con la Unione europea.

In Italia l'Agenzia nazionale è stata costituita presso l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) su designazione nel 2002, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'INDIRE infatti ha tra i propri fini istituzionali quelli di collaborare «con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione europea», come stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

Per la gestione dell'Agenzia, trattandosi di un programma pluriennale, l'INDIRE ha assunto personale a tempo determinato che termina il triennio nel corso dell'anno 2005. Poiché l'INDIRE deve poter assicurare la continuità alla gestione del programma Socrates attraverso il personale formato in questi anni e non potendo prorogare i contratti a tempo determinato, è necessaria una proroga in via legislativa, analogamente a quanto previsto per i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia e della salute. Nel particolare, si tratta di ventinove unità di personale per i quali la proroga dei contratti, dal 5 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005, non comporta, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il programma è totalmente finanziato dall'Unione europea.

Art. 12. - La proroga si rende necessaria per consentire il completamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, allo scopo di favorire l'attuazione dei programmi di risanamento.

Art. 13. - La norma riguarda la proroga al 31 dicembre 2005 del termine della presentazione delle istanze per la definizione transattivi del contenzioso pregresso relativo ai progetti speciali ex Agensud. La proroga dell'applicazione della norma risulta di primario

interesse e di indubbia convenienza per l'amministrazione, sia per la previsione del limite del 25 per cento delle richieste dell'impresa sia per il coefficiente di maggiorazione del 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi, atteso che gran parte del contenzioso, molto datato, è relativo ad «oneri di valore» (danni per sospensioni illegittime) per i quali si applicano rivalutazione monetaria ed interessi che negli anni Ottanta assumevano valori ben maggiori del 5 per cento.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

È evidente, infatti, un indubbio e concreto vantaggio per il pubblico erario, rispetto a soluzioni giudiziarie ordinarie o arbitrali che difficilmente potrebbero attestarsi su valori così contenuti in termini di «sorte capitale» e, comunque certamente più onerose in termini di «accessori» sulla sorte capitale riconosciuta secondo i consueti criteri adottati in sede giudiziaria (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 17 dicembre 1995, n. 1712).

Art. 14. - Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, ha disciplinato gli adeguamenti alle prescrizioni antincendio presso le strutture turistiche e ricettive, fissando il termine del 31 dicembre 2004.

Peraltro, la regola prescrittiva delle misure di prevenzione è stata approvata con decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003.

Per consentire la piena attuazione della nuova disciplina è necessario assegnare agli operatori un congruo spazio temporale per poter eseguire i lavori richiesti con la dovuta gradualità, indispensabile per mantenere in funzione le strutture ricettive interessate.

Art. 15. - La disposizione prevede il differimento al 31 dicembre 2005 del termine di decorrenza previsto dall'articolo 2, comma

2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del decreto legislativo stesso, nella quale sono ricompresi, tra gli altri, enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali per i quali non si sono ancora conclusi gli *iter* di privatizzazione e unificazione strutturale.

Al riguardo, si deve tener conto che tale termine, originariamente previsto al 1° gennaio 2002, è stato differito, per tali enti, in prima battuta al 31 dicembre 2002 dall'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e poi al 31 dicembre 2003 dall'articolo 6 del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed al 31 dicembre 2004 dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

La proroga riguarda, in *primis*, un ente (Fondazione «Il Vittoriale degli italiani») per il quale, a causa della complessità del procedimento e di difficoltà di ordine politico e amministrativo, non è ancora intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di privatizzazione, il cui *iter* è tuttora oggetto di contenzioso, con il coinvolgimento dell'Università di Brescia. Sono poi interessati la Giunta centrale degli studi storici e gli Istituti storici ad essa collegati, per i quali, viceversa (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2002 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2002), è stata adottata la misura dell'unificazione strutturale; il regolamento di attuazione di quest'ultima, tuttavia, è, in fase di conclusiva elaborazione, senza, tuttavia, che si possa presumere l'esito definitivo del procedimento entro il 31 dicembre 2004.

Art. 16. - La necessità del differimento del termine relativo ai canoni demaniali marittimi è giustificata in primo luogo dall'esigenza di ultimazione dei lavori da parte del tavolo tecnico che sta procedendo alle verifiche con gli enti locali e con le organizzazioni rappresentative del settore, prima di concludere la propria attività che porterà all'adozione di un decreto; dall'altro, per evitare (come prevede la legge) che alla scadenza del 30 ottobre i canoni attuali debbano essere incrementati automaticamente del 300 per cento.

Art. 17. - La proroga è dettata dalla necessità di fronteggiare eventuali temporanee crisi di liquidità nella disponibilità di fondi per effettuare pagamenti sul Programma comunitario di assistenza tecnica obiettivo 1, 2000/2006, al fine di evitare così ritardi di pagamento a terzi, con effetti onerosi a carico del bilancio, ma anche di non ritardare la rendicontazione a Bruxelles della spesa sostenuta per evitare disimpegno di risorse a fine di ogni anno.

Si precisa che l'anticipazione che scatta per l'effetto di tale norma non comporta oneri da coprire sul bilancio dello Stato, in quanto l'anticipazione, che sarebbe comunque eventuale e di entità relativamente modesta (qualche decina di euro), avrebbe una durata non superiore a sessanta giorni, vale a dire i tempi strettamente necessari di rimborso dei pagamenti da parte dell'Unione europea.

Art. 18. - Con la proroga si intende ovviare a gravi problemi di funzionamento degli uffici giudiziari, dovuti all'imminente scadenza degli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati ai vice procuratori onorari.

Art. 19. - L'entrata in vigore al prossimo 29 dicembre del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 (attuativo dell'articolo 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni), con il quale sono state rece-

pite le norme tecniche fissate in sede di accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003, relative alle prescrizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori, ha suscitato diffuse preoccupazioni da parte dei titolari dei pubblici esercizi, i quali, pur apprestandosi ad adeguare i locali alle suddette prescrizioni tecniche, temono che, proprio in occasione delle prossime festività natalizie possa essere accertato il mancato completa-

mento dei lavori di ristrutturazioni, con il rischio di interventi ispettivi e connesse misure sanzionatorie dei competenti organi proprio nel delicato periodo sopra indicato.

La modesta proroga di cui all'articolo in esame consente indubbiamente di non pregiudicare gli operatori del settore in tale periodo, fermo l'impegno da parte dei medesimi di ottemperare a quanto previsto nel termine come sopra prorogato.

## RELAZIONE TECNICA

Art. 4. - *Ente irriguo umbro-toscano*

La copertura della spesa, quantificata complessivamente in 271.140 euro (importo identico a quello stanziato per il 2001, 2002 e 2004), di cui 38.734 euro per l'anno 2004 e 232.406 euro per l'anno 2005, viene assicurata mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

Art. 11. - *Programma Socrates*

Il personale interessato alla proroga dei contratti a tempo determinato prevista dall'articolo in rassegna, per il periodo 5 dicembre 2005 - 31 dicembre 2005, è pari a n. 29 unità, per un costo totale di euro 48.200. Si segnala, comunque, come già rappresentato nella relazione illustrativa, che tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, in quanto il programma comunitario Socrates è totalmente finanziato dall'Unione europea ed i costi del personale addetto sono interamente a carico del finanziamento del programma.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

... *Omissis* ...

16. *Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.*

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del *decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 gennaio 2002, n. 1*, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77

**Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2  
della legge 6 marzo 2001, n. 64**

... *Omissis* ...

14. *Norme finali.*

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della *legge 14 novembre 2000, n. 331*, e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del *decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215*, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della *legge 8 luglio 1998, n. 230*, e successive modificazioni.

2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della *legge 6 marzo 2001, n. 64*, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla *legge n. 230 del 1998*.

Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 6 della citata *legge n. 64 del 2001*.

3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37

**Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

... *Omissis* ...

7. *Nulla osta provvisorio.*

1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della *legge 7 dicembre 1984, n. 818*, sono tenuti all'osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto 8 marzo 1985 del Ministro dell'interno, nonché all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, salvo l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della *legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per singole attività o gruppi di attività di cui all'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno. Tali direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2004.*

Decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381

**Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.**

... *Omissis* ...

5. 1. Il termine di cui all'articolo 3 della *legge 18 ottobre 1961, n. 1048*, già prorogato dall'articolo 1 del *decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 411*, è prorogato di tre anni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99

**Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.**

... *Omissis* ...

### 3. *Imprenditoria agricola giovanile.*

1. Dopo l'articolo 4 del *decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, è inserito il seguente:

«4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). – 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».

2. All'articolo 9, comma 2, del *decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185*, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».

3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del *decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*.

4. All'articolo 15 della *legge 15 dicembre 1998, n. 441*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro».

5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

### **Codice in materia di protezione dei dati personali.**

... *Omissis* ...

## CAPO II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### 180. *Misure di sicurezza.*

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318*, sono adottate entro il 31 dicembre 2004.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2005.

Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151

**Modifiche ed integrazioni al codice della strada.**

... *Omissis* ...

7. *Disposizioni finali e transitorie.*

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del *decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9*, entrano in vigore il 1° luglio 2004.

2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del *decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9*, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264*».

3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-*bis*, del *decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;

*a-bis*);

b);

c);

*c-bis*) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti».

4. Gli articoli 13 e 14 del *decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9*, sono abrogati.

5. All'articolo 18 del *decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9*, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2004».

*5-bis*. Le disposizioni del comma *2-bis* dell'articolo 72 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma *2-bis* primo periodo, del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.

7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, è abrogato.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 del *decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2002, n. 168*, le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,».

10. La tabella allegata al *decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9*, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

### **Nuovo codice della strada**

... *Omissis* ...

#### *72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.*

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

- a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
- c) dispositivi di segnalazione acustica;
- d) dispositivi retrovisori;
- e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

- a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
- c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).**

*... Omissis ...*

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI

*28. Trasformazione e soppressione di enti pubblici.*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2004, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione.

2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:

a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;

b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;

c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;

c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.

2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 29 e all'articolo 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati.

5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla *legge 4 dicembre 1956, n. 1404*, e successive modificazioni.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del *decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269*.

9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97

**Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.**

... *Omissis* ...

*5. Spese di personale docente e non docente universitario.*

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, non si tiene conto, salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Legge 28 ottobre 1999, n. 410

**Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.**

... *Omissis* ...

### 5. Disposizioni particolari.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo

25, comma 9, della *legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile.

Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

**Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488**

... *Omissis* ...

9-bis. *Definizione delle controversie.*

1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2004, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario *ad acta*, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in

favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.

Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411

### **Proroghe e differimenti di termini.**

... *Omissis*...

3-bis. *Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti.*

1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con *D.M. 9 aprile 1994*, del Ministro dell'interno pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577*, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato *decreto ministeriale 9 aprile 1994* relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419

**Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

... *Omissis* ...

**2. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti.**

1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:

- a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all'articolo 3;
- b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 4;
- c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.

Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168

**Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.**

... *Omissis* ...

**5. Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi.**

1. In esecuzione della *sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004*, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del *decreto-legge n. 269 del 2003*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 326 del 2003*. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato *decreto-legge n. 269 del 2003*, convertito, con modi-

ficazioni, dalla *legge n. 326 del 2003*. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;

b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;

c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;

d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

2. Nell'Allegato 1 del *decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata *sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004* restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del *decreto-legge n. 269 del 2003*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 326 del 2003*. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato *decreto-legge n. 269 del 2003*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 326 del 2003*, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).**

CAPO VI

ALTRI INTERVENTI

... *Omissis* ...

80. *Misure di razionalizzazione diverse.*

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a Fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.

4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immo-

bili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.

5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità all'eventuale cessione.

6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato Spa», costituita ai sensi dell'articolo 7 del *decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 giugno 2002, n. 112*, nè suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della *legge 11 luglio 1986, n. 390*, e successive modificazioni.

7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del *decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 1994, n. 474*, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo.

8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, è autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unità delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale

della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.

9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (*International Civil Aviation Organization*) è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

10. All'articolo 5, comma 3-*quinquies*, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della *legge 30 luglio 2002, n. 189*, dopo le parole: «ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS» sono inserite le seguenti: «nonché all'INAIL».

11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della *legge 30 luglio 2002, n. 189*, dopo le parole: «Le questure forniscono all'INPS» sono inserite le seguenti: «e all'INAIL».

12.

13. All'articolo 145, comma 40, della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'80 per cento»;

b) le parole da: «incentivazione per» fino a: «istruzione universitaria» sono sostituite dalle seguenti: «incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un *forum* permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture».

14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorché le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.

15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma «Genova capitale europea della cultura 2004» sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla *legge 26 febbraio 1987, n. 49*, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione del-

l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della *legge 21 novembre 1988, n. 508*, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della *legge 26 maggio 1970, n. 381*, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità.

18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader + «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale», il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della *legge 16 aprile 1987, n. 183*, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.

19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader + «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale» e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi Programmi nell'ambito delle procedure di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*.

20. Al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a);
- b).

21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13,

comma 1, della *legge 1° agosto 2002, n. 166*, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della *legge 11 gennaio 1996, n. 23*. Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della *legge 1° agosto 2002, n. 166*, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004.

22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla *legge 3 agosto 1949, n. 623*, e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

23.

24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal *D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871*, ratificato dalla *legge 17 aprile 1956, n. 561*. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.

26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione».

27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della *legge 1° agosto 2002, n. 166*, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della *legge 29 novembre 1984, n. 798*, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.

29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51

dell'articolo 52 della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata *legge n. 225 del 1992*, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.

30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della *legge 29 dicembre 2000, n. 400*, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.

31. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per gli anni 2003 e 2004 è autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attività dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città di Lecce.

32. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del *decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 dicembre 2000, n. 365*, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonché alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, le parole: «e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, 2000 e 2002».

34. Al comma 1 dell'articolo 146 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, dopo le parole: «per il 2001» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2003».

35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.

36. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale

dei minori, nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonché le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della *legge 3 agosto 1998, n. 269*, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della *legge 31 dicembre 1998, n. 476*, sono iscritte nel fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69*, si applicano anche alle associazioni *pro-loco* per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.

39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al *Bergrettungs - Dienst (BRD)* dell'*Alpenverein Südtirol (AVS)*. Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla *legge 19 aprile 1990, n. 85*, distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della *legge 23 dicembre 1994, n. 724*, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.

41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all'articolo 56 del *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200*, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalità, dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

42. Il 10 per cento delle maggiori entrate di ciascun anno, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, è prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttività del personale non dirigente

in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attività di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. All'articolo 10, comma 7, della *legge 11 gennaio 2001, n. 7*, le parole da: «ventiquattro» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2005».

44. All'articolo 1, comma 5, del *decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 1998, n. 30*, e successive modificazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».

45.

46.

47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.

48. È concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.

49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, sono aumentati: *a)* di 20 milioni di euro per l'anno 2003; *b)* di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *b)* si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.

50. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permutate.

51. È concessa al Ministro dell'interno la facoltà, per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresì tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.

52. All'articolo 10, comma 1, del *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283*»;

b) alla lettera *b-bis*), primo periodo, le parole da: «servizi finalizzati» a: «numero 112,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale».

53. All'Istituto per la contabilità nazionale è concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata *legge n. 448 del 2001* per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell'attività svolta.

54. Le disponibilità finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del *decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 febbraio 1993, n. 33*, e successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, è determinato l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le modalità di versamento.

55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.

56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4 del *decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 ottobre 1968, n. 1089*, per entrambe maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.

57.

58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della *legge 29 marzo 2001, n. 86*, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziato allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*.

59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Uffi-

ziale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, d'intesa con le regioni interessate, ed è autorizzato ad erogare contributi in favore delle regioni medesime. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile.

60. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (*European Fighter Aircraft*).

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354

**Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.**

... *Omissis* ...

2. *Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza.*

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del *regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

2-*bis*. All'articolo 245 del *decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51*, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

**Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione..**

... *Omissis* ...

51. *Tutela della salute dei non fumatori.*

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto

alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera *b*), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della *legge 11 novembre 1975, n. 584*, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della *legge 11 novembre 1975, n. 584*.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004 (\*).*

## **Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica)*

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

---

(\*) Si veda anche il successivo Errata Corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.

## Articolo 2.

*(Servizio civile)*

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».

## Articolo 3.

*(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi)*

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

## Articolo 4.

*(Ente irriguo umbro-toscano)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 5.

*(Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

#### Articolo 6.

##### *(Trattamento di dati personali)*

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

#### Articolo 7.

##### *(Codice della strada)*

1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;

b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

## Articolo 8.

*(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili)*

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

## Articolo 9.

*(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici)*

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziare per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

## Articolo 10.

*(Personale docente e non docente universitario)*

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

## Articolo 11.

*(Programma Socrates)*

1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

## Articolo 12.

*(ConSORZI agrari)*

1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

## Articolo 13.

*(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud)*

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

## Articolo 14.

*(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti)*

1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

## Articolo 15.

*(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)*

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## Articolo 16.

*(Canoni demaniali marittimi)*

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito al 15 dicembre 2004.

## Articolo 17.

*(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006)*

1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2000-2006».

## Articolo 18.

*(Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza)*

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-*quinqüies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

## Articolo 19.

*(Tutela della salute dei non fumatori)*

1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

## Articolo 20.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI – GIOVANARDI – SINI-  
SCALCO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI





